

## PROCEDURA PER APPLICAZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE GS<sub>T</sub> e RE<sub>T</sub>

### PREMESSA

Con la deliberazione ARG/com 93/10, l'Autorità ha istituito le componenti tariffarie GS<sub>T</sub> ed RE<sub>T</sub>, che le imprese di trasporto di gas naturale devono applicare ai propri clienti diretti allacciati alla rete di trasporto.

Il gettito derivante dall'applicazione delle predette componenti è destinato ad alimentare, rispettivamente, il "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio" (Conto GS) ed il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" (Conto RE).

### APPLICAZIONE TARIFFE

Con la deliberazione ARG/gas 177/10, l'Autorità ha stabilito le modalità ed i criteri per l'applicazione delle suddette componenti e ha stabilito che:

- Le componenti tariffarie GS<sub>T</sub> e RE<sub>T</sub> sono espresse in euro/smc e applicate dall'impresa di trasporto, a partire dall'1 gennaio 2011, ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, quali componenti addizionali delle tariffe di trasporto di cui alla RTTG;
- Le imprese di trasporto versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti GS<sub>T</sub> e RE<sub>T</sub> in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo;
- Entro la medesima scadenza, le imprese di trasporto trasmettono alla Cassa i dati che determinano la formazione degli importi versati, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari applicati e dei quantitativi di gas prelevati.

Con la deliberazione ARG/com 236/10, infine, l'Autorità ha definito il valore unitario delle citate componenti, in misura pari a **c/e/smc 0,1714 per la componente GS<sub>T</sub>** ed in misura pari a **c/€/smc 0,5138, per la componente RE<sub>T</sub>**.

### FATTURAZIONE

Con riferimento a ciascun bimestre solare, a partire dall'anno 2011, le imprese di trasporto gas devono versare e dichiarare alla Cassa, entro 60 giorni dal termine del bimestre considerato, i volumi di gas fatturati ed i gettiti relativi alle componenti GS<sub>T</sub> e RE<sub>T</sub> applicate, come risultano dalle fatturazioni effettuate ai propri clienti dal primo all'ultimo giorno del bimestre solare considerato, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Retragas provvederà alla fatturazione dei corrispettivi previsti per i volumi transitati nel mese M entro la fine del mese M+1. Con riferimento ai volumi relativi al mese di gennaio, la fatturazione avverrà contestualmente a quella del mese di febbraio.

Nei bimestri successivi al 1° 2011, qualora risultassero fatturati volumi di gas per competenze precedenti al bimestre di fatturazione dichiarato, dovranno essere evidenziati per ciascuna competenza bimestrale.

Gli eventuali conguagli del mese M verranno fatturati da Retragas nel mese M+4, dopo la conclusione del processo di conguaglio di allocazione e consolidamento del bilancio definitivo.